

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 27 settembre 2007

## CIRCOLARE N. 5/2007

### **AUTO AZIENDALI DEDUCIBILITA' PARZIALE DEI COSTI**

L'art. 15-*bis*, D.L. n. 81/2007, ha reintrodotto la parziale deducibilità dei costi delle auto non strumentali. Precisamente:

- per il **reddito di lavoro dipendente**: si considera il **30%** (e non più il 50%) del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro;
- per il **reddito d'impresa**: viene ripristinata una **parziale deducibilità** per gli automezzi aziendali non strumentali;
- per il **reddito di lavoro autonomo**: viene innalzata al **40%** la percentuale di deducibilità per le auto.

#### **1. Fringe benefit: modifica della deducibilità**

Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l'art. 15-*bis*, comma 7, lettera a), D.L. n. 81/2007, ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 917/1986, che disciplina la determinazione della componente in natura della retribuzione (fringe benefit). Il fringe benefit consiste nella concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali.

In particolare:

#### **Tassazione in capo al dipendente**

Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si considera il 30% in luogo del 50% (fissato dal D.L. n.262/2006) del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle ACI. Il costo forfetario è l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallo stesso ACI.

#### **Deducibilità per l'impresa**

Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (ovvero da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali), l'art. 15-*bis*, comma 7, lettera b), D.L. n. 81/2007, ha modificato l'art. 164, comma 1, lettera b-*bis*), D.P.R. n.917/1986, stabilendo che nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sarà possibile - a regime - dedurre soltanto il **90%** delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel citato art. 164, sempre che i veicoli siano stati concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Si sottolinea che:

- la deduzione del 90% sarà applicabile, a regime, dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007;
- ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto 2007 si considera il solo 65% delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per il periodo di imposta 2006.

**2. Reddito d'impresa: reintrodotta la deducibilità**

Con riferimento al reddito d'impresa, l'art. 15-bis, comma 7, lettera b), D.L. n. 81/2007, ha modificato l'art. 164, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986, prevedendo la **deducibilità del 40%** delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui all'art. 54, lettere a) e m), D.Lgs. n. 285/1992, ciclomotori e motocicli.

Sono previste, ora, due percentuali di deducibilità:

- o **40%** applicabile dal **periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007** e, quindi, in sede di compilazione di UNICO 2008 e di versamento in acconto di IRPEF, IRES e IRAP 2008;
- o **20%** applicabile per il **periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006** e che, senza determinare una rielaborazione di UNICO 2007, potrà essere fatta valere in sede di versamento - entro il 30 novembre 2007 - della seconda o unica rata di acconto di IRPEF, IRES e IRAP 2007.

**Impresa - Percentuali di deducibilità**

	<b>Veicolo strumentale e ad uso pubblico</b>	<b>Veicolo concesso in uso promiscuo</b>	<b>Veicolo non strumentale</b>
Ante D.L. n. 262/2006	100%	100%	50%
UNICO 2007 post D.L. n.262/2006	100%	Limitata al fringe benefit	Indeducibilità di tutti i costi
UNICO 2007 recupero con acconto novembre 2007	100%	65%	20%
Da UNICO 2008	100%	90%	40%

La percentuale di deducibilità applicabile ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza rimane fissata all'80%.

**3. Reddito di lavoro autonomo: innalzata la deducibilità dei costi delle auto**

Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, il citato art. 15-bis, comma 7, lettera b), D.L. n. 81/2007, è intervenuto anche sul limite di deducibilità delle sopraccitate spese, sostenute nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o associata.

È stato previsto un aumento di deducibilità dal 25 al 40%.

Per i professionisti sono state previste due percentuali di deducibilità:

- o **40%** applicabile dal **periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007** e, quindi, in sede di compilazione di UNICO 2008 e di versamento in acconto di IRPEF, IRES e IRAP 2008;
- o **30%** applicabile per il **periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006** e che, senza determinare una rielaborazione di UNICO 2007, potrà essere fatta valere in sede di versamento, entro il 30 novembre 2007, della seconda o unica rata di acconto di IRPEF, IRES e IRAP 2007.

**Esercenti arti e professioni - Percentuali di deducibilità (limitatamente ad un solo veicolo)**

Ante D.L. n. 262/2006	50%
UNICO 2007 post D.L. n. 262/2006	25%
UNICO 2007 recupero con acconto novembre 2007	30%
Da UNICO 2008	40%

\*\*\*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.